

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF



Comune di San Cesario sul Panaro

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 15/03/2007
Modificato con delibera di C.C. n. 8 del 12/02/2008
Modificato con delibera di C.C. n. 34 del 23/06/2011

INDICE

Art. 1	Oggetto e istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF	Pag. 3
Art. 2	Aliquote	
Art.2/bis	Esenzioni	
Art. 3	Soggetto passivo e imponibile	
Art. 4	Soggetto attivo e versamento	Pag. 4
Art. 5	Entrata in vigore	

Art. 1

OGGETTO E ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
3. Il comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 c.142 e c. 143 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007)

ART. 2

ALIQUEUTE

1. Il Comune di San Cesario sul Panaro a partire dal 1 gennaio 2011 dispone che l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'Irpef è lo 0,4%.”
2. L'aliquota è determinata con il presente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita per l'esercizio precedente.

Art. 2/BIS

ESENZIONI

1. Non si fa luogo all'applicazione della addizionale comunale all'IRPEF quando il reddito imponibile risulta inferiore a euro 8.000,00

Art. 3

SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota dello 0,1% al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

L'aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4

SOGGETTO ATTIVO E VERSAMENTO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di San Cesario sul Panaro dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.
2. Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con risoluzione n. 20/E del 06/02/2007 del ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con efficacia dal 01 gennaio 2007, con obbligo di provvedere alla sua pubblicazione nei termini di Legge.
2. Copia della deliberazione adottata dal consiglio Comunale e del presente regolamento dovrà essere pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.